**STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI**

**CENTOVALLI – ONSERNONE – TERRE DI PEDEMONTE**

**Capitolo I - Generalità**

**Art. 1 Nome**

1 Sotto la denominazione “Associazione dei comuni di Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte ACCOP” è costituita un’associazione ai sensi degli art.li 60 e ss. CCS, avente personalità giuridica propria

2 Enti costituenti sono i Comuni di Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte.

3 La sede dell’Associazione è situata nel Comune Terre di Pedemonte.

4 La sua durata è stabilita a tempo indeterminato.

**Art. 2 Scopo e compiti**

1 Lo scopo dell’Associazione è di riunire i Comuni di Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte per gestire l’Antenna dell’Ente regionale di sviluppo del Locarnese e Valli (ERS-LVM) nel territorio corrispondente alla giurisdizione dei tre comuni.

2 L’Antenna è attiva nel recepire, concepire, promuovere, coordinare e sostenere programmi e progetti pubblici e privati, catalizzando gli impulsi delle realtà locali per concretizzarli a beneficio della regione; in particolare collabora con l'Agenzia regionale dell’ERS-LVM per attuare progetti di sviluppo di valenza comunale e regionale.

3 L’Associazione è volta a tutelare ed a promuovere gli interessi economici, sociali e culturali della regione; discute e coordina i problemi che interessano i tre comuni, ne prospetta la soluzione, ne esamina la portata e concorre alla loro realizzazione rispettati l’autonomia, il potere decisionale e le prerogative dei singoli Comuni.

4 L’Associazione può essere incaricata, sulla base di appositi mandati di prestazione, di altri compiti, da parte dei comuni costituenti. È riservato il diritto di istruzione del Comune di cui all’art. 193 cpv. 4 LOC.

5 Restano riservate le competenze non delegabili degli organi comunali o di altre istanze secondo la LOC e le leggi speciali, così come le procedure previste da quest’ultime.

6 Per l’esecuzione dei compiti attribuitegli, l’Associazione potrà far capo ai servizi dei comuni costituenti.

**Art. 3 Membri**

Sono membri i Comuni di Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte.

**Art. 4 Organi**

Gli organi dell’associazione sono:

* l’Assemblea dei delegati;
* il Consiglio direttivo;
* l’organo di revisione.

**Art. 5 Assemblea dei delegati**

L’Assemblea dei delegati è composta da **9** membri (**3** delegati per ogni comune) nominati dai rispettivi legislativi fra i membri dei rispettivi Consigli comunali.

Le sedute dell’Assemblea dei delegati sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio direttivo.

**Art. 6 Convocazione**

1 L’Assemblea dei delegati è convocata dal Consiglio direttivo per iscritto almeno 15 giorni prima della riunione con comunicazione dell’ordine del giorno previsto.

2 L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno.

3 L’Assemblea può essere convocata in ogni momento su richiesta di uno dei Municipi o Consigli comunali o per decisione del Consiglio direttivo.

**Art. 7 Competenze**

L’Assemblea dei delegati ha le seguenti competenze:

1. analizza e concretizza le proposte che abbiano attinenza con gli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto: in particolare discute e coordina i problemi che interessano la regione dei tre comuni;
2. approva e modifica lo Statuto dell’Associazione;
3. approva e modifica i regolamenti interni all’Associazione;
4. approva i conti d’esercizio e i rapporti di gestione;
5. determina il contributo ordinario a carico dei comuni costituenti;
6. nomina i rappresentanti dell’Associazione in seno all’ERS-LVM e alla Commissione intercomunale dei trasporti (CIT).

**Art. 8 Diritto di voto**

1 Ogni delegato ha diritto ad un voto.

2 I membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto in sede assembleare.

**Art. 9 Deliberazioni**

1 L’Assemblea può validamente discutere e deliberare unicamente alla presenza della maggioranza assoluta dei delegati (minimo 5). Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei delegati presenti.

2 Ogni Assemblea regolarmente convocata è competente a prendere decisioni.

3 Votazioni ed elezioni avvengono normalmente per alzata di mano.

4 Votazioni con altri sistemi di voto devono essere richieste da almeno 1/3 dei presenti.

5 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei delegati presenti. In caso di parità di voti decide quello del Presidente dell’assemblea.

**Art. 10 Consiglio direttivo**

1 Il Consiglio direttivo è composto da un rappresentante e di un supplente per Comune eletti dall’assemblea. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del titolare.

2 Il rappresentante e il supplente sono eletti dall’Assemblea su proposta dei Municipi.

3 La carica di rappresentante o supplente membro del Consiglio direttivo è incompatibile con quella di delegato all’Assemblea.

4 Per la collisione d’interesse e il divieto di prestazione si applicano gli art. 100 e 101 LOC.

**Art. 11 Incompatibilità e collisione d’interesse**

I dipendenti dell’Associazione non sono eleggibili nel Consiglio direttivo e nell’Assemblea dei delegati.

**Art. 12 Competenze**

Il Consiglio direttivo ha le seguenti competenze:

* 1. nomina il Presidente e Vice presidente, i quali sono designati a turno tra i membri ogni quattro anni, e il segretario; il ruolo di segretario può essere assunto da persone esterne senza diritto di voto, di regola il responsabile dell’Antenna;
	2. elabora i conti e la relazione annuale sulla gestione e li trasmette entro il 31 marzo ai rispettivi Municipi;
	3. sceglie e nomina il personale tramite concorso pubblico;
	4. decide se affidare il mandato per la gestione della contabilità ad una delle amministrazioni comunali dei Comuni costituenti;
	5. designa l’organo di revisione esterno;
	6. nomina le commissioni o i gruppi di lavoro che ritiene necessari;
	7. dirige, amministra e rappresenta l’Associazione di fronte a terzi;
	8. esegue le decisioni dell’Assemblea dei delegati;
	9. convoca l’Assemblea;
	10. regola i diritti di firma.

**Art. 13 Sedute**

1 Le sedute sono convocate in forma scritta (anche in forma elettronica) e almeno 7 giorni prima dal Presidente, di regola almeno ogni due mesi e ogni qualvolta gli affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata di uno degli altri due membri del Consiglio.

2 Il Consiglio può validamente deliberare alla presenza di tutti i membri. La presenza dei membri o dei loro supplenti è obbligatoria. Il Consiglio decide a maggioranza; i presenti non possono astenersi dal voto.

3 Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un verbale.

4 Le decisioni prese per via circolare (anche elettronica) sono consentite in via d’eccezione a condizione che la maggioranza assoluta dei membri sia d’accordo con questa modalità.

**Art. 14 Durata**

1 Riservato il primo mandato per i membri e i delegati designati dai Comuni costituenti sia nell’Assemblea sia nel Consiglio direttivo, gli stessi sono nominati per un periodo di quattro anni.

2 Per i membri e i delegati designati dai comuni il mandato scade entro sei mesi dal rinnovo generale dei poteri comunali, e può essere rinnovato.

**Art. 15 Compiti di coordinatore dell’Associazione e dell’Antenna**

1 Il Consiglio designa uno o più coordinatori dell’Antenna cui compete la gestione delle attività correnti dell’Associazione, l'istruzione delle pratiche di competenza del Consiglio, l'esecuzione delle sue decisioni e di ogni altro compito da esso assegnatole.

2 Il Consiglio può affidare compiti anche a servizi dei Comuni costituenti o mediante mandati esterni.

**Capitolo II – Aspetti finanziari e tenuta della contabilità**

**Art. 16 Emolumenti**

Gli emolumenti dei membri e dei delegati sono a carico dei singoli comuni e stabiliti in virtù dei rispettivi regolamenti.

**Art. 17 Mandati di prestazione**

I mandati di prestazione di cui al precedente art. 2 cpv. 4 sono approvati, con durata anche pluriennale, dall’Assemblea dei delegati e stabiliscono in particolare nel dettaglio:

* i compiti delegati, le prestazioni da eseguire e le modalità esecutive;
* i mezzi finanziari;
* le modalità di controllo e di informazione;
* i diritti e gli obblighi reciproci con gli enti mandanti;
* la durata e la facoltà di revoca.

**Art. 18 Patrimonio e responsabilità**

1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni di sua proprietà e dagli eventuali conferimenti di terzi.

2 Gli impegni dell’Associazione sono garantiti dai Comuni costituenti.

**Art. 19 Esenzione fiscale**

L’Associazione è esente da imposte cantonali e comunali, se così deciso dall’Autorità cantonale competente.

**Art. 20 Rapporti di lavoro**

1 Per lo svolgimento della propria attività, oltre ai propri dipendenti l’Associazione può fare capo al personale dei Comuni costituenti sulla base di una tariffa oraria da concordare con i medesimi.

2 I rapporti di lavoro dell’Associazione con gli eventuali propri dipendenti sono retti dal diritto privato.

**Art. 21 Principi del finanziamento e tenuta della contabilità**

1 Il finanziamento dell’Associazione è assicurato:

* dalle quote comunali;
* dagli eventuali sussidi previsti dalle leggi cantonali e federali;
* dai mezzi finanziari assegnati in conformità ai mandati di prestazione;
* da eventuali conferimenti di terzi;
* da eventuali entrate d’esercizio.

2 Le quote comunali sono determinate dal fabbisogno al netto di eventuali altre entrate suddiviso in parti uguali fra i comuni costituenti.

**Art. 23 Tenuta della contabilità**

1 Il Consiglio organizza la tenuta della contabilità secondo le norme della LOC (MCA2) in particolare i principi di efficienza e di economicità.

2 L’esercizio sociale corrisponde all’anno civile.

**Art. 24 Organo di revisione esterno**

1 L’organo preposto alla revisione:

a) verifica la conformità della contabilità del conto annuale e delle operazioni di gestione alle disposizioni vigenti in materia;

b) presenta ogni anno il suo rapporto al Consiglio.

2 I Comuni costituenti hanno in ogni tempo il diritto di prendere visione dei libri contabili.

**Capitolo III - Rimedi di diritto**

**Art. 25 Ricorsi**

Contro le decisioni di carattere amministrativo dell’Associazione è dato ricorso ai sensi degli art. 193b e 208 e seguenti LOC.

**Capitolo IV - Disposizioni transitorie e finali**

**Art. 26 Costituzione dell’Associazione**

La data di costituzione dell’Associazione sarà concordata e fissata dai Municipi dei Comuni costituenti una volta che il presente statuto sarà stato adottato dai rispettivi Consigli comunali e approvato dal Consiglio di Stato.

**Art. 27 Scioglimento**

1 L’Associazione può essere sciolta per decisione di almeno un Consiglio comunale dei comuni costituenti, se non vengono pregiudicati lo scopo e i compiti di cui all’art. 2 cpv. 1 e l’esecuzione dei mandati di prestazione in corso, e se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.

3 La liquidazione spetta al Consiglio direttivo, a meno che l’Assemblea dei delegati decida di affidare l’incarico a terzi.

4 Una volta estinti tutti i debiti, i beni dell’Associazione saranno devoluti ai Comuni costituenti in parti uguali, ritenuto che i beni immobili verranno devoluti all’ente dal quale provengono o, in difetto di ciò, al Comune sede dell’immobile.

**Art. 28 Disposizioni finali**

Per quanto non sia disposto dai presenti Statuti valgono le norme del Codice Civile Svizzero.

**Approvato dal Consiglio comunale di Centovalli nella seduta del 18.12.2023.**

**Approvato dal Consiglio comunale di Onsernone nella seduta del 18.12.2023.**

**Approvato dal Consiglio comunale di Terre di Pedemonte nella seduta del 18.12.2023.**